

VERBALE DI ACCORDO PER IL TRASFERIMENTO COLLETTIVO DELLE SEZIONI A
CONTRIBUZIONE DEFINITA E A PRESTAZIONE DEFINITA DEL
FONDO PENSIONE BPB

In Milano, 3 agosto 2021

tra

– Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito ISP)

e

– le OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN

nella loro qualità di Fonti Istitutive

- del Fondo Pensione del Gruppo UBI Banca della Banca Popolare di Bergamo e delle altre Società controllate (di seguito Fondo BPB)
- del Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Fondo Pensione ISP)
- del Fondo Pensione a prestazione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Fondo a Prestazione ISP)

premessò che

- nell'ambito del percorso dell'integrazione del Gruppo UBI nel Gruppo Intesa Sanpaolo, con l'accordo 14 aprile 2021, le Parti hanno condiviso la volontà di avvalersi:
 - del Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Fondo Pensione ISP) per continuare ad assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento pensionistico di previdenza complementare a contribuzione definita al personale ex UBI;
 - del Fondo Pensione a prestazione definita del Gruppo ISP per continuare ad assicurare agli iscritti il trattamento previdenziale a prestazione definita previsto dai relativi statuti/regolamenti, procedendo con decorrenza dal 1° marzo 2022 al trasferimento delle posizioni degli iscritti o a formulare l'offerta di capitalizzazione della posizione individuale secondo le regole individuate dalle Fonti Istitutive;
- in particolare, le Parti si sono impegnate a far sì che le Fonti Istitutive individuino per tutti i Fondi ex UBI:
 - Fondo Pensione del Gruppo UBI Banca della Banca Popolare di Bergamo e delle altre Società controllate,
 - Fondo Pensione Complementare dei Lavoratori di Società del Gruppo UBI aderenti,
 - Fondo Pensione per il personale della Banca Popolare di Ancona e delle Società controllate,
 - Fondo Pensione Complementare per i dipendenti della Banca Regionale Europea S.p.A.,
 - Fondo Pensioni Banca delle Marche,indicati nell'allegato C del richiamato accordo 14 aprile 2021, nel rispetto delle previsioni statutarie, le modalità tecniche per consentire il trasferimento di tutte le posizioni degli iscritti alla luce delle caratteristiche degli attuali investimenti e con l'obiettivo di garantire le medesime opportunità, prestazioni accessorie analoghe con onere a carico dell'azienda e la volontarietà nella scelta dei nuovi comparti;
- a tal fine le Parti si sono incontrate in data 21 giugno e in sede tecnica nella sessione dedicata del 21 luglio 2021, per analizzare le peculiarità del Fondo BPB;

- in data odierna è stato sottoscritto tra ISP e le Delegazioni Sindacali di Gruppo l'Accordo quadro per il trasferimento collettivo delle posizioni dei Fondi di previdenza complementare a contribuzione definita nonché dei trattamenti a prestazione definita dell'ex Gruppo UBI (Accordo Quadro), nel quale sono stati condivisi i principi ed i criteri generali da applicare al percorso sopra delineato, le cui indicazioni applicative ed operative relativamente al Fondo BPB sono contenute nel presente accordo;

si conviene quanto segue

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. le Fonti Istitutive confermano di avvalersi del Fondo Pensione ISP per assicurare alla popolazione interessata il trattamento previdenziale all'attualità garantito dal Fondo BPB. A tal fine tutte le posizioni individuali in essere saranno trasferite al Fondo Pensione ISP con effetto contabile dal 1° gennaio 2022, con le seguenti modalità:
 - a) le posizioni facenti capo al comparto Assicurativo "Linea Assicurativa" saranno trasferite, senza soluzione di continuità, al Fondo Pensione ISP - che subentra nella relativa convenzione assicurativa - con acquisizione del corrispondente comparto da parte del Fondo Pensione ISP stesso. Detto comparto sarà chiuso a nuove adesioni. Gli Organi Amministrativi del Fondo Pensione ISP valuteranno la possibilità, sentita la compagnia assicurativa, di consentire nuove adesioni ovvero trasferimenti di posizioni (c.d. switch) da parte di iscritti al Fondo Pensione ISP anche di provenienza ex UBI ferma restando la priorità alle contribuzioni degli iscritti del Fondo BPB aderenti al comparto;
 - b) le posizioni facenti capo al comparto d'investimento "Linea bilanciata azionaria" saranno trasferite, senza soluzione di continuità, al Fondo Pensione ISP - che subentra nelle relative convenzioni - con acquisizione dell'attuale comparto da parte del Fondo Pensione ISP stesso. Detto comparto sarà chiuso sia a nuove adesioni sia al trasferimento di posizioni (c.d. switch) da parte di iscritti al Fondo Pensione ISP anche se di provenienza ex UBI;
 - c) le posizioni facenti capo al comparto d'investimento "Linea Monetaria Mista" del Fondo BPB saranno trasferite al comparto "Obbligazionario a breve termine" del Fondo Pensione ISP;
 - d) le posizioni facenti capo al comparto d'investimento "Linea bilanciata obbligazionaria" del Fondo BPB saranno trasferite al comparto "Obbligazionario a medio termine" del Fondo Pensione ISP;
 - e) le posizioni facenti capo al comparto d'investimento "Linea bilanciata" del Fondo BPB saranno trasferite al comparto "Bilanciato" del Fondo Pensione ISP;
3. fermo quanto previsto dalla normativa vigente, le Fonti Istitutive confermano che:
 - ai fini dell'anzianità di iscrizione al Fondo Pensione ISP, saranno considerati utili i periodi già considerati tali presso il Fondo BPB;
 - sarà assicurato, nei tempi tecnici necessari, di massima entro il mese di gennaio 2022, anche in deroga ai termini previsti dalla normativa del Fondo Pensione ISP, con le medesime modalità previste per tutti gli iscritti al Fondo ISP stesso, l'esercizio della facoltà di trasferire la propria posizione a uno o più dei comparti aperti a tutti gli iscritti del Fondo Pensione ISP ovvero destinare diversamente i contributi versati;
 - sarà consentita la possibilità di trasferire la posizione previdenziale in essere a Fondo Pensione diverso dal Fondo Pensione ISP, a Fondi Pensione Aperti o a forme pensionistiche individuali, con esclusione in tali casi della contribuzione a carico dell'azienda;
4. nel rispetto di quanto previsto dal citato Accordo Quadro, a decorrere dal 1° gennaio 2022 a tutti gli iscritti al Fondo BPB sarà consentito aderire su base volontaria, entro il 31 ottobre 2021, per il tramite del Fondo BPB, alle coperture accessorie di premorienza e invalidità permanente in essere presso il Fondo Pensione ISP;

5. le Fonti Istitutive inoltre confermano di volersi avvalere del Fondo a Prestazione ISP secondo quanto stabilito in materia dall'Accordo del 14 aprile 2021. Le dotazioni patrimoniali della sezione a prestazione definita del Fondo BPB risultanti dopo l'eventuale esercizio dell'offerta di capitalizzazione della posizione individuale degli iscritti a tale sezione secondo le regole che saranno individuate in applicazione del citato accordo 14 aprile 2021, saranno trasferite al Fondo a Prestazione ISP, che garantisce la piena continuità della disciplina delle contribuzioni, delle prestazioni e delle garanzie secondo la normativa di legge e delle previsioni statutarie del Fondo BPB che a tal fine saranno depositate agli atti del Fondo a Prestazione ISP;
6. tutti gli adempimenti connessi all'attuazione del presente accordo che regolano l'esecuzione del trasferimento collettivo delle posizioni presso i Fondi Pensione ISP sono posti in capo agli Organi Sociali in carica presso il Fondo BPB, nel rispetto della normativa vigente in materia e delle previsioni statutarie del Fondo stesso, ed i medesimi Organi del Fondo BPB permarranno in carica sino al completamento delle attività necessarie per lo scioglimento del Fondo stesso. Inoltre, al fine di garantire il corretto trasferimento delle posizioni presso i Fondi Pensione ISP e la puntuale attuazione dei vari passaggi operativi necessari, le strutture dei Fondi ISP stessi saranno coadiuvate dal personale del Fondo BPB.

Intesa Sanpaolo S.p.A.

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UILCA

UNISIN

Accordo firmato digitalmente